Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0288(COD)

7.6.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione)
(COM(2022)0480 – C9-0365/2022 – 2022/0288(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'attuazione di misure efficaci in materia di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, a norma dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, è di fondamentale importanza. La fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco costituiscono minacce significative per l'incolumità, la sicurezza e la stabilità pubbliche, sia all'interno che al di là dei confini nazionali.

Adottando solide misure in materia di importazione, esportazione e transito, possiamo rafforzare la nostra capacità di prevenire, individuare e contrastare queste attività criminali, riducendo la disponibilità di armi da fuoco illegali nelle mani di criminali e organizzazioni terroristiche. Inoltre, stabilendo controlli rigorosi, tra cui requisiti efficaci in materia di rilascio delle licenze, marcatura e conservazione della documentazione, possiamo rintracciare la circolazione delle armi da fuoco e garantire che siano utilizzate solo per scopi autorizzati. Ciò contribuirà a prevenire lo sviamento delle armi da fuoco acquisite legalmente verso mercati illeciti e a ridurre il rischio di un loro uso improprio per attività criminali o violazioni dei diritti umani.

Gli emendamenti proposti dal relatore del presente parere mirano a rafforzare la relazione su queste questioni critiche. Alcune delle principali questioni affrontate dal relatore sono la disponibilità di interconnettere il nuovo sistema elettronico per il rilascio di licenze con qualsiasi sistema nazionale esistente, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati centrale; il rafforzamento della protezione dei dati personali; la possibilità di impugnare in determinati casi le decisioni dell'autorità competente; nonché nuove disposizioni relative alla prova del ricevimento, per una migliore tracciabilità delle spedizioni di armi da fuoco.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di	(30) Per evitare rischi di sviamenti limitando nel contempo gli oneri amministrativi, occorre indagare sulle situazioni sospette, nelle quali gli Stati membri dovrebbero chiedere delle autorità del paese terzo di destinazione di

confermare il ricevimento.	confermare il ricevimento. ***Se tale conferma del ricevimento non può essere ottenuta per alcun motivo, tali informazioni dovrebbero essere registrate nel sistema elettronico per il rilascio di licenze per riferimenti futuri.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema.	(42) L'applicazione generale del presente regolamento sarà agevolata dall'interconnessione tra il sistema elettronico per il rilascio di licenze istituito dal presente regolamento e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito da [inserire nella nota il titolo corrispondente e tutte le informazioni non appena adottato l'atto]. Il sistema elettronico per il rilascio di licenze comprenderà una serie di elementi, tra cui la registrazione degli operatori economici e delle persone fisiche che sono autorizzati, conformemente alla direttiva sulle armi da fuoco, a fabbricare, acquistare, detenere o scambiare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. Essi dovranno registrarsi ***nel sistema elettronico per il rilascio di licenze*** prima di richiedere le autorizzazioni all'importazione o all'esportazione. Di conseguenza i proprietari di armi da fuoco che beneficiano di semplificazioni amministrative non saranno tenuti a registrarsi nel sistema. ***Qualora esistano già sistemi nazionali con funzionalità identiche o analoghe, è possibile stabilire un'interconnessione tra questi e il sistema elettronico per il rilascio di licenze, in modo che tutte le autorizzazioni di importazione e di esportazione concesse siano disponibili in una banca dati***

centrale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Al fine di definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87[43] del Consiglio e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti	(47) Al fine di definire le caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati, di modificare gli allegati II e III del presente regolamento e di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione per i quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento ***e al fine di specificare le condizioni relative all'importazione e all'esportazione di beni disciplinati dal presente regolamento***, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87[43] del Consiglio e all'allegato I della direttiva (UE) 2021/555, alla definizione delle caratteristiche tecniche di armi da fuoco e componenti essenziali semilavorati e all'adattamento degli allegati II e III del presente regolamento alla digitalizzazione e alle modifiche delle procedure doganali ***e riguardo alla definizione delle condizioni per l'importazione o l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il

delegati.	Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[43] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).	[43] Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	49 bis. "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è ricevibile ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 3, del regolamento interno, in quanto è indissolubilmente legato agli emendamenti 28 e 29, che riguardano la protezione dei dati personali nelle banche dati introdotte di recente mediante la rifusione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo	2. Al momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le armi d'allarme e da segnalazione non conformi alle specifiche tecniche di cui all'articolo

14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente regolamento.	14 della direttiva (UE) 2021/555 sono classificate come armi da fuoco in conformità dell'allegato I del presente regolamento ***e sono soggette all'articolo 6 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***l'elenco*** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.	4. In caso di prassi nazionali divergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ***un elenco aperto*** delle armi d'allarme e da segnalazione non trasformabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata ***per via elettronica*** mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.	1. Per importare armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e armi d'allarme e da segnalazione nel territorio doganale dell'Unione è necessaria l'autorizzazione all'importazione. Tale autorizzazione all'importazione è redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II, parte I. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore ed è rilasciata mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.	6. Le autorità competenti annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione all'importazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la concessione. Quando adottano tali decisioni, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali attraverso il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 ***non appena tali decisioni vengono prese e non oltre i due giorni lavorativi successivi***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione ***e stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali atti*** di esecuzione ***sono adottati*** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.	8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'importazione dell'Unione. ***Tale atto*** di esecuzione ***è adottato*** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta.	9. L'importatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'importazione, ad eccezione delle spese di scorta ***della spedizione***.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri usano documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione ***e stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013***. ***Tali atti*** di esecuzione ***sono adottati*** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.	7. La Commissione adotta un atto di esecuzione per istituire un'autorizzazione generale all'esportazione dell'Unione. ***Tale atto*** di esecuzione ***è adottato*** secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta.	8. L'esportatore non è tenuto a pagare tasse o diritti per la domanda di autorizzazione all'esportazione o al transito intra-UE, ad eccezione delle spese di scorta ***della spedizione***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.	3. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca di un'autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti mettono tale informazione a disposizione delle autorità doganali mediante il sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. ***L'obbligo di mettere a disposizione le informazioni lascia impregiudicate le procedure di ricorso eventualmente applicabili ai sensi del diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico	4. In caso di sospensione di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di sospensione, tramite il sistema elettronico

per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28 ***non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29.	5. In caso di rifiuto di rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti, la valutazione finale di tali autorità è registrata nel sistema di cui all'articolo 29 ***non appena viene effettuata la valutazione finale e non oltre i due giorni lavorativi successivi***.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'autorità competente inserisce la prova del ricevimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28. Se l'autorità competente non ottiene una prova del ricevimento dall'esportatore, essa registra tali informazioni in tale sistema elettronico per il rilascio di licenze.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se l'autorità competente non è in grado di ottenere una conferma del ricevimento da parte del paese terzo importatore di cui al paragrafo 2 del presente articolo, essa registra tali informazioni nel sistema elettronico per il rilascio di licenze di cui all'articolo 28.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni.	1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni ***periodicamente***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.	3. Se, per quanto riguarda le armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni e le armi d'allarme e da segnalazione compresi nell'elenco di cui all'allegato I che sono tenuti in deposito temporaneo o sono vincolati a qualsiasi regime doganale, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che tali prodotti non siano conformi, oltre ad adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 esse trasmettono ***senza indugio*** tutte le informazioni pertinenti alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali possono sospendere l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi e in tal caso ne informano per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede lo svincolo delle merci.	Le autorità doganali possono sospendere l'importazione delle merci per il regime doganale in questione se nutrono dubbi ***ragionevoli*** e in tal caso ne informano ***immediatamente*** per via elettronica l'autorità nazionale competente, che decide in merito al trattamento delle merci. Se l'autorità nazionale competente non risponde all'autorità doganale entro dieci giorni lavorativi, l'autorità doganale concede ***senza indugio*** lo svincolo delle merci.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora scoprano una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:	Qualora scoprano una spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o di armi d'allarme e da segnalazione, le autorità doganali ne informano senza indugio ***e non oltre due giorni lavorativi da tale scoperta*** l'autorità competente del paese dell'autorità doganale. L'autorità competente:

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione.	Le autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione sequestrano le armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni o le armi d'allarme e da segnalazione fino a quando l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione non abbia deciso altrimenti e abbia comunicato tale decisione per iscritto all'autorità competente del paese dell'autorità doganale in cui è trattenuta la spedizione illecita di armi da fuoco, loro componenti o munizioni o armi d'allarme e da segnalazione. ***Se l'autorità competente di destinazione nel territorio doganale dell'Unione ha preso tale decisione, la comunica per iscritto alle autorità doganali che hanno scoperto la spedizione illecita entro due giorni lavorativi dall'adozione di tale decisione.***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I dati relativi al sequestro comprendono, ***se*** disponibili, le seguenti informazioni:	3. I dati relativi al sequestro comprendono, ***ove*** disponibili, le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il mezzo di trasporto e la	g) il mezzo di trasporto e la

nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali";	nazionalità dell'impresa o della persona che effettua il trasporto, compresi, a seconda dei casi, "container", "camion o furgone", "veicolo personale", "autobus", "treno", "aviazione commerciale", "aviazione generale" o "merci e pacchi postali"***, unitamente, se del caso, al numero di immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato***;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono ***per posta elettronica*** alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:	1. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma riservata, i dati nazionali annuali relativi all'anno precedente riguardanti:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative ***al trattamento dei dati personali e*** allo scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.	2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme per il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze, comprese le norme relative allo scambio di dati con altri sistemi informatici ***degli organismi dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema elettronico per il rilascio di licenze è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del sistema sviluppato o scelto a norma del paragrafo 1 è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 o del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un'operazione di esportazione.	b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle importazioni e delle esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di accesso ai locali di persone interessate a un'operazione di esportazione***, fatta salva la legislazione degli Stati membri che richiede un'ordinanza del tribunale per esercitare tale potere***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa ***gli altri Stati membri e*** la Commissione di quanto segue:	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro informa la Commissione di quanto segue:

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'autorità nazionale ***di ciascuno Stato membro*** responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);	a) l'autorità nazionale responsabile del controllo integrale delle armi da fuoco e del coordinamento tra le diverse autorità competenti per la lotta contro il traffico di armi da fuoco (punti focali nazionali per le armi da fuoco);

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e lo aggiorna ***annualmente***.	In base a tali informazioni, la Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di dette autorità e***, in caso di modifiche,*** lo aggiorna.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) stabilire le condizioni per l'importazione di armi da fuoco, le loro componenti essenziali e le munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) e stabilire le condizioni per l'esportazione di armi da fuoco, le loro componenti essenziali e le munizioni da parte degli operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013.

Or. en